

## REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE “ADVENTURE POC 5.75% 2024-2027”

### Articolo I IMPORTO, TAGLIO, TITOLI E QUOTAZIONE

1.1. Il prestito obbligazionario convertibile denominato “Adventure POC 5,75% 2024-2027” di ammontare nominale complessivo massimo pari ad Euro 4.998.400 (quattromilioninovecentonovantottoquattrocento) (il “**Prestito Obligazionario**”) è emesso da Adventure S.p.A., con sede legale in Torino (TO), via Bertola, 2 (“**Adventure**” o l’“**Emittente**” o la “**Società**”), ed è costituito da massime n. 1.562 (millecinquentesessantadue) obbligazioni (le “**Obbligazioni Convertibili**” o le “**Obbligazioni**”) del valore nominale di Euro 3.200 (tremiladuecento) cadauna (il “**Valore Nominale**”) che, su richiesta dei sottoscrittori (gli “**Obbligazionisti**”), si convertiranno in azioni ordinarie di Adventure senza indicazione del valore nominale (le “**Azioni Adventure**” o le “**Azioni di Compendio**”) ai termini ed alle condizioni di cui al presente regolamento (il “**Regolamento**”).

1.2. Le Obbligazioni Convertibili saranno liberamente trasferibili, negoziate sull’Euronext Growth Milan - (“**EGM**”) ed immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. (“**Monte Titoli**”) in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo del 24 settembre 1998, n. 58 (“**TUF**”) e relative norme di attuazione. Le Obbligazioni sono al portatore e non sono frazionabili.

1.3. In conformità a quanto previsto dal TUF, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusa l’emissione dei titoli dematerializzati, i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli (gli “**Intermediari**”). I titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

1.4. Gli adempimenti relativi alla gestione della conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni Adventure saranno effettuati attraverso registrazione delle Azioni di Compendio sul conto titoli indicato dagli Obbligazionisti, intrattenuto presso un Intermediario.

### Articolo II PREZZO

2.1. Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè per un corrispettivo unitario pari al loro Valore Nominale e dunque al prezzo di emissione di Euro 3.200 (tremiladuecento) cadauna (il “**Prezzo di Emissione**”).

### Articolo III

#### EMISSIONE, GODIMENTO E SOTTOSCRIZIONE

3.1. Il Prestito Obligazionario è emesso alla data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni Convertibili sul mercato EGM, ossia l’8 agosto 2024 (la “**Data di Emissione**”) ed ha godimento in pari data (la “**Data di Godimento**”).

3.2. Le Obbligazioni possono essere sottoscritte anche dopo la Data di Emissione in qualsiasi momento fino al 31 dicembre 2024 (il “**Periodo di Offerta Aggiuntivo**”). L’Emittente sospenderà l’accettazione di eventuali ulteriori richieste di sottoscrizione anche prima del 31 dicembre 2024 al raggiungimento dell’ammontare massimo del Prestito Obligazionario.

3.3. La sottoscrizione delle Obbligazioni e la corresponsione del Prezzo di Emissione da parte degli Obbligazionisti dovranno avvenire in un’unica soluzione con versamento del correlato importo contestualmente alla relativa sottoscrizione delle Obbligazioni stesse e comunque entro la chiusura del Periodo di Offerta Aggiuntivo.

3.4. Durante il Periodo di Offerta Aggiuntivo, l’Emittente potrà senza il consenso dei titolari delle Obbligazioni fino a quel momento sottoscritte, offrire ed emettere in varie *tranches* le Obbligazioni, fino all’importo massimo deliberato, fungibili ed aventi a tutti gli effetti gli stessi termini e condizioni ed il medesimo codice ISIN delle Obbligazioni già sottoscritte.

Il prezzo di emissione delle Obbligazioni così emesse sarà pari al Prezzo di Emissione maggiorato del relativo rateo di interessi di competenza rispetto alla Data di Godimento.

**3.5.** Qualora le Obbligazioni non siano integralmente sottoscritte alla data del 31 dicembre 2024, la sottoscrizione si intenderà comunque effettuata nella misura parziale raggiunta.

#### **Articolo IV DURATA**

**4.1.** Il Prestito Obbligazionario ha durata di 3 (*tre*) anni a decorrere dalla Data di Emissione e sino al 30 luglio 2027 (la "**Data di Scadenza**").

#### **Articolo V RIMBORSO ORDINARIO**

**5.1.** Fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli VIII e XI, le Obbligazioni saranno rimborsate dall'Emittente per un importo pari al 100% (*cento per cento*) del loro Valore Nominale, unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza, senza alcun aggravio di spese e/o commissioni.

#### **Articolo VI INTERESSI**

**6.1.** Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi al tasso fisso nominale annuo del 5,75% (*cinque virgola settantacinque per cento*) dalla Data di Godimento (inclusa).

**6.2** Gli Interessi maturati saranno corrisposti con pagamento annuale al 30 giugno di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna, una "**Data di Pagamento**"). La prima cedola di pagamento rappresenterà gli interessi maturati dalla Data di Godimento (inclusa) al 30 giugno 2025 (escluso) (la "**Prima Data di Pagamento**") e sarà pari a Euro 164,34 (corrispondente a un tasso annuo del 5,75%) per singola Obbligazione. L'ultima cedola rappresenterà gli interessi maturati nel periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, **(i)** la Data di Scadenza (esclusa) e sarà pari a Euro 15,08 (corrispondente a un tasso annuo del 5,75%) per singola Obbligazione **(ii)** la Data di Conversione (come *infra* definita) (esclusa), **(iii)** la Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definita) (esclusa) ovvero **(iv)** la Data di Rimborso Anticipato (come *infra* definita) (esclusa).

**6.3.** L'importo di ciascuna cedola sarà determinato dall'Agente di Calcolo moltiplicando il Valore Nominale di ciascuna Obbligazione, per il tasso di interesse di cui sopra e sarà arrotondato al centesimo di "euro" più vicino (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro inferiore). La convenzione di calcolo degli interessi è "*Actual/Actual* (ICMA)" su base periodale (ove "**Actual/Actual ICMA**" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi).

**6.4.** Per "**Periodo di Interessi**" si intende il periodo compreso tra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, **(i)** limitatamente al primo Periodo di Interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento (inclusa) e la Prima Data di Pagamento (esclusa), e **(ii)** limitatamente all'ultimo Periodo di Interessi, il periodo compreso tra l'ultima Data di Pagamento (inclusa) e, alternativamente ed a seconda dei casi, **(a)** la Data di Scadenza (esclusa), **(b)** la Data di Conversione (come *infra* definita) (esclusa), **(c)** la Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definita) (esclusa) **(d)** la Data di Rimborso Anticipato (come *infra* definita) (esclusa), fermo restando che laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come *infra* definito), la stessa verrà posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo e non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo Periodo di Interessi (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

**6.5.** Ai fini del presente Regolamento, con il termine "**Giorno Lavorativo**" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche siano operative sulla piazza di Milano e secondo il sistema *Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer* (TARGET2).

**6.6.** Ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 5.1, 8.3, 11.4 e 11.5, resta inteso che ogni Obbligazione cesserà di essere fruttifera di interessi: **(i)** in caso di rimborso ordinario, alla Data di Scadenza, **(ii)** in caso di esercizio del Diritto di Conversione (come *infra* definito), alla Data di Conversione (come *infra* definita), **(iii)** in caso di Rimborso Accelerato, alla Data di Rimborso Accelerato (come *infra* definiti) e, **(iv)** in caso di Rimborso Anticipato, alla Data di Rimborso Anticipato (come *infra* definiti).

## **Articolo VII PAGAMENTI**

**7.1.** Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni Convertibili sarà effettuato in “euro” mediante accredito o trasferimento su un conto denominato in “euro” (o su qualsiasi altro conto sul quale l’“euro” può essere accreditato o trasferito). I pagamenti avranno luogo per il tramite di Monte Titoli a favore degli Obbligazionisti presso i rispettivi Intermediari per importi non inferiori al centesimo di “euro” (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro inferiore).

**7.2.** Il pagamento del capitale, degli interessi e delle altre somme dovute per le Obbligazioni sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

**7.3.** Nel caso in cui il termine di pagamento di capitale, interessi e delle altre somme dovute non cada in un Giorno Lavorativo, il pagamento sarà effettuato nel Giorno Lavorativo immediatamente successivo e gli Obbligazionisti non avranno diritto a percepire ulteriori interessi o altre somme in conseguenza di tale pagamento posticipato.

## **Articolo VIII DIRITTO DI CONVERSIONE**

**8.1.** A partire dalla Data di Emissione, durante i “Periodi di Conversione” (dal 10 al 18 luglio 2025, dal 10 al 20 luglio 2026 e dal 12 al 20 luglio 2027), gli Obbligazionisti avranno il diritto di richiedere la conversione delle Obbligazioni Convertibili in Azioni di Compendio (il “**Diritto di Conversione**”) sulla base del rapporto di conversione di numero 1.000 (mille) Azioni di Adventure per ogni Obbligazione presentata in conversione (il “**Rapporto di Conversione**”) e pertanto al prezzo unitario implicito per singola azione pari ad Euro 3,20 (tre virgola venti), corrispondente al prezzo di IPO delle Azioni maggiorato del 60%.

**8.2.** Le Azioni di Compendio da emettersi in virtù dell’aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario per massime numero 24.792.000 (ventiquattromilionisettecentonovantaduemila) Azioni Adventure, di cui alla delibera dell’assemblea straordinaria in data 22 luglio 2024, sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle stesse.

**8.3.** Il Diritto di Conversione potrà essere esercitato dall’Obbligazionista per tutte o parte delle Obbligazioni possedute alle seguenti condizioni:

(a) la richiesta di conversione delle Obbligazioni (la “**Richiesta di Conversione**”) dovrà essere presentata all’Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate ed alla Società in qualunque Giorno Lavorativo compreso in ciascun Periodo di Conversione, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera (d), e contenere, a pena di inefficacia, le indicazioni specificate nella successiva lettera (e);

(b) l’Emittente provvederà ad emettere – senza aggravio di commissioni e spese per l’Obbligazionista – le Azioni Adventure rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione, e a corrispondere gli eventuali conguagli in denaro dovuti in relazione a quanto previsto dall’ultimo comma del successivo paragrafo 9.4, entro il giorno di liquidazione successivo al termine dell’ultimo giorno di ciascun periodo di conversione. L’Emittente disporrà altresì l’accentramento presso Monte Titoli delle Azioni di Compendio provvedendo a darne conferma tramite la stessa agli Intermediari;

(c) le Azioni Adventure attribuite in conversione agli Obbligazionisti avranno godimento regolare pari a quello delle Azioni Adventure alla Data di Conversione. Le Obbligazioni presentate per la conversione frutteranno interessi sino alla Data di Conversione;

(d) le Richieste di Conversione non potranno essere presentate dal giorno (incluso) in cui si sia tenuto il consiglio di amministrazione che abbia convocato una Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio sino al giorno (incluso), in cui la stessa abbia avuto luogo (anche in convocazione successiva alla prima) e, comunque sino al giorno (escluso) dell'eventuale stacco dei dividendi deliberati dall'Assemblea della Società;

(e) al momento della sottoscrizione e della consegna della Richiesta di Conversione, oltre a fornire le necessarie e usuali informazioni – ivi incluso il numero di Obbligazioni portate in conversione e il numero complessivo di Azioni di Compendio alla cui conversione le Obbligazioni danno titolo in conformità alle applicabili disposizioni di questo Regolamento – l'Obbligazionista prenderà atto **(i)** che le Azioni Adventure, nonché ogni altro connesso diritto, non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**"), **(ii)** che le Azioni Adventure ed ogni connesso diritto non potranno essere offerti, venduti, costituiti in pegno e, in generale, oggetto di qualsiasi atto di trasferimento, se non nell'ambito di una transazione che avvenga al di fuori degli Stati Uniti d'America in conformità a quanto previsto dalla *Regulation S* del predetto Securities Act, **(iii)** di non essere una "*U.S. Person*" ai sensi del Securities Act, nonché, **(iv)** di aver compreso che le Azioni di Compendio rivenienti dalla conversione non sono e non saranno ammesse a quotazione su di un mercato regolamentato ma sull'EGM.

**8.4.** Nessuna Azione Adventure sarà attribuita in relazione alle Richieste di Conversione che non soddisfino le condizioni sopra descritte e in relazione alle quali non vengano posti in essere gli adempimenti di cui al presente articolo.

**8.5.** Le Obbligazioni per le quali non sia stato esercitato il Diritto di Conversione, saranno rimborsate alla pari (ossia per un importo pari al loro Valore Nominale), alla Data di Scadenza.

**8.6.** Qualora venga resa pubblica l'intenzione di effettuare un'offerta pubblica di acquisto o di scambio diretta agli azionisti di Adventure concernente tutte o parte delle Azioni Adventure (l'"**OPA**"), diversa in ogni caso da un'OPA lanciata da Adventure sulle proprie Azioni, l'Emittente si impegna a dare notizia agli Obbligazionisti nelle forme di cui al successivo Articolo XVII della facoltà di esercitare il Diritto di Conversione in qualunque momento, se del caso anche in via anticipata rispetto all'inizio del Periodo di Conversione e/o anche in deroga a quanto previsto alla lettera (d) del paragrafo 8.3 che precede, con il preavviso massimo consentito dai termini dell'OPA, e a fare tutto quanto in proprio potere affinché la Data di Conversione cada in un giorno tale da consentire agli Obbligazionisti che esercitino il Diritto di Conversione di poter apportare all'OPA medesima le Azioni di Compendio emesse a favore degli Obbligazionisti a seguito dell'esercizio del predetto Diritto di Conversione.

## **Articolo IX AGGIUSTAMENTI DEL RAPPORTO DI CONVERSIONE**

**9.1.** Qualora nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e sino al termine dell'ultimo Periodo di Conversione si verifichi uno qualsiasi degli eventi indicati nel successivo paragrafo 9.3, l'Emittente comunicherà agli Obbligazionisti e all'Agente di Calcolo, con le modalità di cui a successivo articolo XVII, la ricorrenza di un aggiustamento del Rapporto di Conversione (l'"**Aggiustamento**") e il nuovo Rapporto di Conversione sarà quello che risulterà a seguito della modifica effettuata in conformità con quanto disposto nel presente articolo. L'Aggiustamento sarà determinato dall'Emittente, con l'eventuale assistenza di un esperto, incaricato di effettuare le verifiche ed i calcoli necessari per l'Aggiustamento in conformità alle seguenti disposizioni e sulla base dell'ultimo Rapporto di Conversione in ordine di tempo di volta in volta eventualmente determinato e sarà comunicato agli Obbligazionisti e all'Agente di Calcolo.

**9.2.** Ove l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni, *warrant* sulle azioni o titoli similari (gli "**Altri Strumenti Finanziari**") offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, agli stessi termini e condizioni, anche agli Obbligazionisti sulla base del Rapporto di Conversione, ad eccezione degli strumenti emessi ai fini de, ed in connessione con, l'offerta di Azioni Adventure o di Altri Strumenti Finanziari nell'ambito dell'ammissione alle negoziazioni degli stessi su EGM;

**9.3.** Qualora:

(a) l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito tramite emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato in proporzione all'aumento di capitale, con conseguente aumento del numero delle Azioni Adventure sulla base del relativo rapporto di assegnazione gratuita;

(b) l'Emittente effettui un aumento di capitale a titolo gratuito senza emissione di nuove azioni, il Rapporto di Conversione non verrà modificato e il numero delle Azioni di Compendio di pertinenza dell'Obbligazionista non subirà variazioni;

(c) l'Emittente si fonda in o con altra società (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), ad ogni Obbligazione dovrà essere riconosciuto il diritto di conversione in un numero di azioni delle società risultante/i dalla fusione o dalla scissione, equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate ad ogni Azione Adventure, sulla base del relativo rapporto di concambio/assegnazione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione;

(d) qualora l'Emittente effettui un raggruppamento/frazionamento delle Azioni Adventure, il numero delle Azioni Adventure spettanti a ciascuna Obbligazione sarà variato in applicazione del rapporto in base al quale sarà effettuato il raggruppamento o il frazionamento delle Azioni Adventure e di conseguenza sarà adeguato il Rapporto di Conversione;

(e) del pari, nei casi in cui, tra la Data di Emissione e sino al termine dell'ultimo Periodo di Conversione sia deliberata la distribuzione (la "**Distribuzione**") di riserve disponibili ovvero di Dividendi Straordinari (come *infra* definiti), salvo che non sia già stato effettuato un aggiustamento per detta Distribuzione ai sensi di una delle altre disposizioni del presente Regolamento, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento moltiplicando il Rapporto di Conversione medesimo in essere al momento immediatamente precedente la Distribuzione per la seguente frazione, arrotondata alla terza cifra decimale:

$$\frac{A}{A-B}$$

dove:

\* "**A**" il "*prezzo medio*", eventualmente rettificato, calcolato come la media ponderata per i volumi dei Prezzi Ufficiali delle Azioni Adventure nell'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) precedente la data ex;

\* "**B**" è il valore della Distribuzione attribuibile a ciascuna Azione Adventure, determinato dividendo il valore complessivo della Distribuzione per il numero di Azioni Adventure aventi diritto a ricevere tale Distribuzione. Dividendo.

Per "**Dividendo Straordinario**" si intende quella parte di dividendo distribuito che eccede il 5% (cinque per cento) di Dividend Yield (come *infra* definito). Per "**Dividend Yield**" si intende il rapporto tra dividendo per azione, come deliberato, ed **A**.

Resta inteso che il predetto aggiustamento sarà efficace dalla data in cui le Azioni Adventure saranno negoziate ex dividendo su EGM.

In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato dall'Emittente sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,01 (*zero virgola zero uno*), lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,01 (*zero virgola zero uno*) più vicino.

**9.4.** Nei casi in cui all'atto della conversione (sia esso in virtù del Diritto di Conversione ovvero in virtù di eventuali Aggiustamenti) spetti un numero non intero di Azioni Adventure, per ciascuna Obbligazione verranno consegnate Azioni di Compendio fino alla concorrenza del numero intero e verrà riconosciuto in contanti dall'Emittente all'Obbligazionista il controvalore, arrotondato al centesimo di "euro" inferiore, della parte

frazionaria valutata in base all'ultimo prezzo ufficiale delle Azioni Adventure rilevato sull'EGM nell'ultimo giorno di borsa aperta del mese precedente a quello di presentazione della Richiesta di Conversione.

## **Articolo X COVENANT FINANZIARI E IMPEGNI**

**10.1.** Per tutta la durata del Prestito Obbligazionario, l'Emittente si impegna irrevocabilmente a mantenere i seguenti parametri finanziari (i "Parametri Finanziari"), risultanti alla data del 31 dicembre di ciascun anno di durata del Prestito Obbligazionario (ciascuna, una "Data di Riferimento"), quali calcolati sulla base, ed alla data di presentazione all'assemblea annuale (ciascuna, una "Data di Calcolo"), del bilancio di esercizio o, se redatto, del bilancio consolidato di gruppo, quale approvato dall'organo competente dell'Emittente ed oggetto di revisione legale (il "Bilancio"):

- PFN / Patrimonio Netto < 1;
- PFN / EBITDA < 3

ai sensi delle definizioni finanziarie di cui all'Allegato A.

**10.2** L'Emittente si impegna, fermo restando quanto previsto al successivo articolo XI, a comunicare prontamente alla relativa Data di Calcolo, con le modalità di cui al successivo articolo XVII – ivi incluso un apposito comunicato al mercato attraverso uno SDIR – l'eventuale violazione dei predetti Parametri Finanziari.

## **Articolo XI RIMBORSO ACCELERATO E RIMBORSO ANTICIPATO**

**11.1.** Anche in via anticipata rispetto alla Data di Scadenza, le Obbligazioni, unitamente ai relativi interessi maturati e non ancora corrisposti agli Obbligazionisti, diverranno, su semplice richiesta scritta del singolo Obbligazionista, immediatamente esigibili e rimborsabili – per il 100% (*cento per cento*) del loro Valore Nominale – nel caso in cui l'Emittente abbia violato uno gli impegni di cui al precedente articolo 10.1 (il "**Rimborso Accelerato**").

**11.2.** La richiesta di Rimborso Accelerato dovrà essere presentata all'Intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate ed alla Società, a pena di decadenza, nel termine di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Calcolo (il "**Termine Finale**"). Nell'ipotesi in cui l'Emittente risultasse inadempiente all'obbligo di rimborso accelerato di cui al presente comma, i titolari dell'obbligazione potranno esercitare il proprio diritto di conversione in qualsiasi momento entro i 30 giorni successivi al Termine Finale, convertendo le obbligazioni detenute in azioni di compendio, in deroga a quanto previsto al precedente articolo VIII, al prezzo pari al minore fra Euro 2,00 (ossia il Prezzo di IPO) e la media dei prezzi degli ultimi 3 (tre) mesi scontata del 20%. Il Rapporto di Conversione derivante dall'applicazione di tale prezzo, verrà comunicato dall'Emittente all'Agente di Calcolo.

**11.3.** Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Accelerato di cui al paragrafo 11.1 che precede, così come calcolato dall'Agente di Calcolo, avverrà, senza aggravio di commissioni o costi per gli Obbligazionisti che abbiano esercitato detta facoltà, il 10° (decimo) Giorno Lavorativo successivo al Termine Finale (la "**Data di Rimborso Accelerato**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista singolarmente di non formulare alcuna richiesta di rimborso anticipato ovvero di ritirare la richiesta ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro e non oltre il 4° (*quarto*) Giorno Lavorativo antecedente la data in cui debba avvenire il Rimborso Accelerato.

**11.4** A far tempo dalla Data di Rimborso Accelerato, le Obbligazioni per le quali tale diritto sia stato esercitato, cesseranno di essere produttive di interessi.

**11.5** L'Emittente si riserva la facoltà di procedere al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni Convertibili, fatti salvi gli inderogabili diritti e facoltà degli obbligazionisti. La facoltà del rimborso anticipato potrà essere esercitata dall'Emittente nei seguenti periodi (dal 25 al 30 giugno 2025, dal 24 al 30 giugno 2026 e dal 24 al 30

giugno 2027), dandone comunicazione agli Obbligazionisti e all'Agente di Calcolo. A far tempo dalla Data di Rimborso Anticipato, le Obbligazioni cesseranno di essere produttive di interessi. Le Obbligazioni per le quali sia stata esercitata la facoltà di Rimborso Anticipato, saranno rimborsate sopra la pari, al 109% del Valore Nominale, oltre agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, così come calcolati dall'Agente di Calcolo.

**11.6** Le Obbligazioni per le quali non sia stato esercitato il Rimborso Accelerato o il Rimborso Anticipato, ed ove non oggetto di conversione, saranno rimborsate alla pari (ossia per un importo pari al loro Valore Nominale) unitamente agli interessi maturati e non corrisposti per ciascuna Obbligazione, in un'unica soluzione alla Data di Scadenza.

#### **Articolo XII NATURA GIURIDICA**

**12.1.** Le Obbligazioni Convertibili costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non privilegiate presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione per le obbligazioni che siano privilegiate in base a disposizioni generali e inderogabili di legge.

#### **Articolo XIII AGENTE DI CALCOLO**

**13.1.** Le funzioni dell'agente di calcolo saranno svolte da Banca Finint S.p.A. (**"Agente di Calcolo"**).

#### **Articolo XIV REGIME FISCALE**

**14.1.** Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze si applica il regime fiscale di volta in volta vigente. Sono comunque a carico degli Obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni.

#### **Articolo XV TERMINI DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI**

**15.1.** Il diritto al pagamento del capitale portato dalle Obbligazioni si prescrive decorsi 10 (*dieci*) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

**15.2.** Il diritto al pagamento degli interessi dovuti in relazione alle Obbligazioni si prescrive decorsi 5 (*cinque*) anni dalla data di scadenza delle cedole.

#### **Articolo XVI RAPPRESENTANTE DEGLI OBBLIGAZIONISTI — ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI**

**16.1.** Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del codice civile. Sono altresì applicabili le norme in tema di titoli dematerializzati previste dal TUF. Ai singoli Obbligazionisti spetta il diritto di consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti che verrà tenuto a cura dell'Emittente, ai sensi delle disposizioni applicabili, presso la sede dell'Emittente.

**16.2.** L'assemblea degli Obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del Prestito Obbligazionario con il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte, per le altre deliberazioni si applicano le maggioranze previste dalle disposizioni di legge.

#### **Articolo XVII COMUNICAZIONI**

**17.1.** Tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti, così come le comunicazioni obbligatorie previste dalla disciplina anche regolamentare applicabile all'Emittente, saranno effettuate mediante comunicato pubblicato sul sito *internet* dell'Emittente all'apposita sezione "*investor relations*" e con le ulteriori modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, applicabile alle Obbligazioni.

#### **Articolo XVIII VARIE, LEGGE APPLICABILE E CONTROVERSIE**

**18.1.** La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione del presente Regolamento.

**18.2.** Il Prestito Obbligazionario e il presente Regolamento sono disciplinati dalla legge italiana, che si applica altresì per quant'altro non previsto nel presente Regolamento.

**18.3.** Qualsiasi controversia relativa al Prestito Obbligazionario e alle disposizioni contenute nel presente Regolamento che dovesse sorgere fra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà deferita all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

## Allegati

### Allegato A

#### DEFINIZIONI FINANZIARIE

**“PFN (Posizione Finanziaria Netta) POC”**: indica, in relazione all’Emittente, e sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o, se redatto, del bilancio consolidato, la somma algebrica complessiva di:

Voci iscritte nel Passivo (lettera D) dello Stato Patrimoniale di cui all’art. 2424 codice civile:

- (+) 1 – Obbligazioni;
- (+) 2 – Obbligazioni convertibili;
- (+) 3 – Debiti verso soci per finanziamenti;
- (+) 4 – Debiti verso banche;
- (+) 5 – Debiti verso altri finanziatori;
- (+) 7 – Debiti verso fornitori, per la parte scaduta oltre 180 giorni e per la parte non scaduta, per la quale esistono accordi di rateazione oltre il termine originariamente disciplinato dal contratto;
- (+) 8 – Debiti rappresentati da titoli di credito (per la quota parte di natura finanziaria);
- (+) 9 – Debiti netti verso imprese controllate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 10 – Debiti netti verso imprese collegate (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 – Debiti netti verso controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 11 bis – Debiti netti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) 12 – Debiti tributari, per la sola parte scaduta;
- (+) 13 – Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale, per la sola parte scaduta;
- (+) 14 – Altri debiti (sono da includersi nel calcolo esclusivamente le componenti di natura finanziaria);
- (+) Debiti verso il personale dipendente scaduti da oltre 10 giorni.

Rimangono esclusi dalle precedenti voci qualsiasi forma di finanziamenti soci nella misura in cui siano subordinati e postergati.

Voci iscritte nell’Attivo (lettera C) dello Stato Patrimoniale di cui all’art. 2424 codice civile:

- (-) III – Altri titoli (purché trattati su mercati regolamentati), restando inteso che in caso di titoli aventi una durata originaria superiore ad 1 (uno) anno, sono da includersi nel calcolo solo titoli di stato;
  - (-) IV – Disponibilità liquide (quali depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa);
  - (+) Debiti residui in linea capitale relativi ad operazioni di leasing in essere (calcolati secondo il principio contabile internazionale IAS 17) ove non già inclusi nelle voci di cui sopra.
- Tale componente andrà invece scorporata dalla PFN POC per il solo computo del rapporto PFN / PN.

**“PATRIMONIO NETTO POC”**: si intende la voce “Patrimonio Netto” sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o, se redatto, del bilancio consolidato.

**“EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) POC”**: indica, in relazione all’Emittente, e sulla base delle risultanze del bilancio di esercizio o, se redatto, del bilancio consolidato il risultato della somma algebrica delle seguenti voci delle seguenti voci di Conto Economico di cui all’articolo 2425 del codice civile:

- (+) A) il valore della produzione;
- (-) B) i costi della produzione;

- (+) i costi della produzione per godimento di beni di terzi di cui al numero 8) della lettera B) (per la sola parte riferita ai canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria od operativa, relativa ai beni utilizzati in leasing, nell'ipotesi che il bilancio non sia già redatto secondo i criteri di cui allo IAS n. 17);
- (+) gli ammortamenti e svalutazioni di cui al numero 10) della lettera B), composto delle seguenti sottovoci:
  - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
  - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
  - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
  - d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità liquide;
- (+) gli accantonamenti per rischi di cui al numero 12) della lettera B);
- (+) gli altri accantonamenti di cui al numero 13) della lettera B);
- (+) i costi della produzione capitalizzati per la somma eccedente il 10% del Valore della Produzione dell'anno corrente.